**Articolo Fondazione Studi**

**Riscritto il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo**

La legge di stabilità, al fine di sostenere gli investimenti, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, che ora è riconosciuto a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dal regime contabile e pesino dal fatturato.

Il credito d’imposta è del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 esercizi precedenti, e, qualora si tratti di spese per l’impiego di personale altamente qualificato, il bonus passa al 50%.

Per accedere all’incentivo le imprese devono realizzare un investimento minimo annuale in R&S pari ad almeno 30mila euro. Il massimo credito d’imposta conseguibile da ciascun beneficiario è pari a 5 milioni di euro annui.

Le attività agevolabili sono:

* lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
* ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero migliorare quelli esistenti;
* acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti o servizi nuovi, modificati o migliorati;
* produzione e collaudo di prodotti, processi o servizi, purché non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Le spese ammissibili sono:

* quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto di IVA;
* assunzione di personale altamente qualificato;
* competenze tecniche e provate industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne;
* costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.